

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
ARCH. MAURIZIO MERCURI


IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
ING. ROBERTO VAGNOZZI

IL SINDACO
Dott. SIMONE PUGNALONI

APPROVATA

ADOTTATA

Comune di Osimo Provincia di Ancona



Dipartimento del Territorio
Settore Sviluppo e Gestione



Variante parziale al PRG vigente
finalizzata alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio
per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del
bacino idrografico del fiume Aspigo, Rio Scaricalasino

ELABORATO

02

ESTRATTO N.T.A. VIGENTE/VARIANTE



13.02 EC – Aree agricole di compensazione idraulica

Esse comprendono gli ambiti interessati dagli interventi di compensazione idraulica, ovvero destinati all'esondazione controllata dei Fossi di Offagna, San Valentino, e Rio Scaricalasino, in conformità al Piano di Assetto Idrogeologico.

In queste zone sono vietati gli interventi edilizi e tutti gli interventi previsti nella L.R. 13/90 fatta eccezione per quelli previsti all'art. 10 co. 2 lett. a), nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo degli alvei, salvo tutte le opere necessarie alla funzionalità dell'area di compensazione idraulica (argini di contenimento, opere di presa, carrabilità di servizio).

All'interno delle suddette aree sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, fatta eccezione per le opere attinenti al regime idraulico.

Nella fascia di ml 10, a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua esistenti, è vietata l'aratura di profondità superiore a cm 50. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

All'interno delle aree di compensazione idraulica, con riferimento alla deliberazione regionale n. 13 del 30 settembre 2010, non sono ammessi impianti fotovoltaici.

(approvato con atto C.C. n°63 del 03/10/2015)